



UNIVER
DEGLI S
FIRENZE



Area Affari Generali e Legali
Centrale Acquisti

DECRETO DIRIGENZIALE

G029-2025 - Procedura aperta per l'affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria - incarico professionale per la verifica del progetto esecutivo "Nuovo Plesso Didattico nel Campus Ospedaliero Universitario Careggi" – via delle Gore, 2/E – ai sensi dell'art. 42 e dall'allegato I.7 del D. Lgs.36 /2023 nonché l'attività di verifica relativa a metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (BIM) ai sensi dell'art. 43 e dell'allegato I.9 del D. Lgs. 36/2023 smi di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo - CUI S01279680480202400039 - CUP B11B21006070001 - RUP Arch. Cinzia Persiani – DECRETO DI RETTIFICA.

Il Dirigente,

VISTO il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università degli Studi di Firenze;

VISTE la normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Università degli Studi di Firenze, il Decreto rettorale del 03 marzo 2025 n. 245 - Codice di comportamento dell'Università degli Studi di Firenze;

VISTA la Decisione di contrarre della procedura in oggetto rep. 2063 prot. 296072 del 22/10/25, pubblicata all'Albo Ufficiale di Ateneo rep. 12929 prot. 298035 del 23 /10/2025;

DATO ATTO che, in attuazione del Decreto sopra richiamato, in data 24/10/2025 è stata pubblicata a mezzo piattaforma telematica START la procedura aperta ID 040882/2025 con termine di scadenza per la presentazione delle offerte al 01/12/2025 ore 12:00;



VISTA la segnalata necessità di effettuare alcuni *errata corrige* all'interno del documento "Disciplinare di gara" comportanti rettifiche al documento stesso, già pubblicato;

RITENUTO pertanto di dover rettificare in tal senso il Disciplinare di gara (All.1),

ciò premesso,

DECRETA

- a) di approvare gli *errata corrige* e di conseguenza il Disciplinare di gara rettificato (All.1);
- b) di pubblicare il disciplinare rettificato, ai sensi dell'art. 25 del codice sulla piattaforme di approvvigionamento digitale (START), per assicurare la piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del contratto in interazione con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23 nonché con i servizi della piattaforma digitale nazionale di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- c) di comunicare l'avvenuta rettifica a mezzo START a tutti i concorrenti;
- d) di pubblicare il presente atto sul profilo web dell'Amministrazione www.unifi.it sezione Bandi di Gara e sull'Albo Ufficiale di Ateneo;
- e) fermo il resto.

Il Dirigente

Dott. Massimo Benedetti

Firmato digitalmente da:

Massimo Benedetti

Firmato il 31/10/2025 06:11

Seriale Certificato: 2443A6

Valido dal 14/04/2023 al

14/04/2026

Organizzazione: Università degli

Studi di Firenze

Allegati al presente atto:

Allegato 1 - Disciplinare di gara rettificato





ERRATA CORRIGE

L'ERRATA CORRIGE RIGUARDA I SEGUENTI ELEMENTI EVIDENZIATI IN COLORE ROSSO NEL TESTO

- ART. 1 aggiunto “Coordinatore dei flussi informativi: ing. Andrea Lemmi andrea.lemmi@unifi.it”.
- ART. 13.2 rettificata tabella

12.	PE esperto in coordinamento della sicurezza	Tecnico abilitato quale Coordinatore della sicurezza nei cantieri ai sensi del Titolo IV D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (in particolare deve possedere i requisiti di cui all'Art. 98 del D.Lgs.81/08), in possesso di abilitazione e iscrizione al relativo Ordine Professionale con almeno 5 anni di esperienza professionale. Tali requisiti possono essere posseduti anche da uno degli altri progettisti indicati.
13.	PE esperto in legislazione appalti pubblici	In possesso di laurea magistrale o quinquennale in giurisprudenza, specializzato in indirizzo amministrativo per appalti pubblici, abilitato ed iscritto all'ordine professionale con almeno 5 anni di esperienza professionale

- ART. 14 – REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO PROFESSIONALE

INVECE DI

Avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti, di ispezione nei contratti pubblici di lavori ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 17020, di progettazione o di direzione lavori, relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al 50 per cento di quello oggetto dell'appalto da affidare e di natura analoga allo stesso. Per l'individuazione di servizi di verifica analoghi si fa riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere prevista dal D.M. 17/06/2016.

LEGGASI

Avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti, di ispezione nei contratti pubblici di lavori ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 17020, di progettazione o di direzione lavori, relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al 50 per cento di quello oggetto dell'appalto da affidare e di natura analoga allo stesso. Per l'individuazione di servizi di verifica analoghi si fa riferimento alla suddivisione in classi



e categorie di opere prevista dalla legge 2 marzo 1949, n. 143.

- ART. 15 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
~~dell'art. 40, comma 1-bis~~ sostituito con art. 38 comma 1 lett. a) dell'All. I.7 del D. Lgs.
36/2023.

- ART. 29 OFFERTA TECNICA

- Rettificati punteggi corrispondente alla Tabella:

Criterio A1 “Criterio di attribuzione del punteggi”: ~~25~~ 45 punti (D) – Discrezionale”

Criterio B1 “Criterio di attribuzione del punteggio: ~~20~~ 25 punti (D) – Discrezionale”

c) l’offerta di Gestione Informativa (OGI) redatta sulla base di quanto richiesto nel Capitolato Informativo posto a base di gara del progetto definitivo: aggiunta la precisazione.

Inserito il seguente paragrafo

L'oGI è parte integrante dell'Offerta Tecnica del concorrente. In essa gli OO.EE. espongono come intendono rispondere alle richieste contenute nel Capitolato Informativo e nel sub-criterio B.2 del Disciplinare di gara. La coerenza tra il Capitolato e l'oGI sarà verificata dal Coordinatore dei flussi informativi, mentre la Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio al sub-criterio B.2 secondo quanto di seguito descritto. Si precisa che nell'oGI il concorrente deve dimostrare la capacità organizzativa, metodologica e tecnologica nel soddisfare gli obblighi informativi previsti dal C.I. ed ha natura vincolante: l'offerta fatta in sede di gara fa parte dell’obbligazione da definire nel successivo pGI.

- ~~espunta la lettera e) in quanto trascritta due volte (in caso di avvalimento premiale)
Contratto di avvalimento premiale~~

- ART. 32.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

A.1. PROFESSIONALITA’ E ADEGUATEZZA DEL CONCORRENTE

Criterio A1 “Criterio di attribuzione del punteggio: ~~25~~ 45 punti (D)



G029/2025 - Procedura aperta per l'affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria - incarico professionale per la verifica del progetto esecutivo "Nuovo Plesso Didattico nel Campus Ospedaliero Universitario Careggi" - via delle Gore, 2/E - ai sensi dell' art. 42 e dall'allegato I.7 del D. Lgs.36 /2023 nonché l'attività di verifica relativa a metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (BIM) ai sensi dell' art. 43 e dell' allegato I.9 del D. Lgs. 36/2023 smi di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all' articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 con il criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. CUI S01279680480202400039 CUP: B11B21006070001 - RUP Arch. Cinzia Persiani -CPV 71248000-8

DISCIPLINARE DI GARA

1. PREMESSE

L'Università degli Studi di Firenze ha in corso di affidamento l'appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori del "Nuovo Plesso Didattico nel Campus Ospedaliero Universitario Careggi" per la realizzazione di un nuovo edificio destinato ad aule per soddisfare le esigenze di spazi didattici. Il progetto esecutivo affidato sarà redatto conformemente alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256, per la parte applicabile: <https://gpp.mase.gov.it/CAM-vigenti>, e dovrà essere svolto mediante utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (metodologia BIM), ai sensi dell'art. 43 e dell'allegato I.9 del D. Lgs. 36/2023.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite il telematico Start, accessibile all'indirizzo Internet: <http://start.toscana.it> .

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108, comma 2 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 c.d. Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice), avvalendosi della facoltà di esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità degli operatori economici, ai sensi dell'art. 107 comma 3 codice se le



offerte presentate saranno in numero superiore a 15.

La durata del procedimento prevista è pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando , salvo il verificarsi di ipotesi di proroga previste dall'art. 1 c. 4 e 5 dell'allegato I.3 del d.lgs. 36/2023, Luogo di esecuzione della prestazione Firenze ITI14.

CUI S01279680480202400039 CUP B11B21006070001

Responsabile unico del progetto: arch. Cinzia Persiani cinzia.persiani@unifi.it .

Coordinatore dei flussi informativi: ing. Andrea Lemmi andrea.lemmi@unifi.it

2. PIATTAFORMA TELEMATICA

2.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle prescrizioni tecnico-informatiche della Piattaforma.



In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica.

La proroga o la riapertura del termine di scadenza delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet,



restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

2.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare, che regola il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;

disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;

avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);

un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;

un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
- il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in



- possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
- il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

2.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione dell’operatore economico. L’identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID), carta d’identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l’identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni). Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l’identificazione e l’accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center ovvero il servizio a ciò deputato al numero 02 8148 0761 (dalle ore 08:30 alle ore 18:30) , oppure inviando un’e-mail al seguente indirizzo start.oe@accenture.com.

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

La documentazione di gara comprende:

3.1. A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Piattaforma Start Sezione “Richieste amministrative”

1) Domanda di partecipazione

generato da piattaforma



- 2) DGUE Europeo *generato da piattaforma*
- 3) DGUE ausiliaria, Consorziata Allegato
- 4) Domanda di partecipazione integrativa Allegato
- 5) Modello Dichiarazione assolvimento imposta bollo domanda partecipazione Allegato.
- 6) Protocollo di legalità _prefettura_fi_unifi Allegato
- 7) Dichiarazione_Protocollo di legalità Allegato
- 8) Dichiarazione patto_integrità Allegato
- 9) Ricevuta pagamento contributi ANAC *a cura del concorrente*
- 10) ISO prescritte all'art. 13 del Disciplinare Allegato
- 11) Scheda Composizione Gruppo di Lavoro Allegato
- 12) eventuali procure Allegato
- 13) altra eventuale documentazione Allegato
- 14) Schema di contratto Allegato
- 15) Disciplinare di gara; Allegato
- 16) Bando di Gara *(generato in piattaforma pubblicato per via telematica);*

3.1. B DOCUMENTAZIONE TECNICA PROGETTO POSTO A BASE DI GARA –
Piattaforma Start Sezione “Richieste amministrative”

- 17) Progetto a base di gara Allegato 9 – Capitolato informativo;
- 18) Progetto a base di gara Allegato 10 – Capitolato tecnico;
- 19) Progetto a base di gara Allegato 11 – Elenco prestazioni affidate per la Progettazione Esecutiva che sarà oggetto di Verifica
- 20) Progetto a base di gara Allegato 12 - Elenco degli elaborati del progetto definitivo posto a base di gara
- 21) Progetto a base di gara - Allegato 6 - Modello O.T. – Schema Relazione - Criterio A;
- 22) Progetto a base di gara Allegato 7 - Modello O.T. – Schema Relazione - Criterio B1 - Criterio B2;
- 23) Progetto a base di gara Allegato 8 - Modello Composizione gruppo di lavoro;

2.1.C DOCUMENTAZIONE OFFERTA TECNICA



Piattaforma Start Sezione “Richieste offerta tecnica.”

- 24) Schema Modello O.T. –Relazione Criterio A1;
- 25) Schema Modello O.T. –Relazione subcriteri B1 - B2.p;
- 26) OGI – offerta di Gestione Informativa redatta sulla base del C.I.;
- 27) Capitolato informativo;
- 28) Capitolato tecnico;
- 29) Elenco prestazioni affidate per la Progettazione Esecutiva che sarà oggetto di Verifica
- 30) Elenco degli elaborati del progetto definitivo posto a base di gara
- 31) (eventuale) dichiarazione firmata contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza,
- 32) (eventuale) (in caso di avvalimento premiale) Contratto di avvalimento premiale

2.3 DOCUMENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA

- 33) offerta economica generata dalla piattaforma start

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link: <https://amministrazionetrasparente.unifi.it/CMpro-v-p-2618.html> e sulla PAD, all’interno della sezione di e-procurement al sito www.start.toscana.it.

3. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte,



mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

4. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettere a) e g) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

5. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché, ai sensi dell'art. 37 dell'Allegato I.7 al Codice, l'attività di verifica della progettazione, con esclusione dell'attività di verifica relativa ai livelli di progettazione verificati internamente, qualora sia affidata a soggetti esterni alla stazione appaltante, è affidata unitariamente.

I servizi a base di gara afferiscono ad opere rientranti nelle seguenti categorie e Id, identificate secondo quanto riportato nella Tavola Z-2 allegata al D.M. 17 giugno 2016, per l'importo di seguito specificato:

Codice	ID. OPERE	Categoria	Grado Complessità G	Costo Categorie (€) V	Parametro Base <<P>>
EDILIZIA	E.10	Sanità, Istruzione, Ricerca	1,20	9.064.674,97	4,648%
STRUTTURE	S.04	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	0,90	7.534.850,34	4,775%
IMPIANTI	IA.01	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	0,75	1.258.580,73	6,631%
IMPIANTI	IA.02	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	0,85	2.867.778,72	5,612%
IMPIANTI	IA.04	Impianti elettrici in genere,- singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso	1,30	2.813.140,91	5,632%
IMPORTO LAVORI				23.539.025,67	

L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi dell'articolo 41, co. 15, del Codice, nonché dell'Allegato I.13, al Codice, recante "Determinazione dei parametri per la progettazione" e del Decreto Ministeriale 17/06/2016, – Tavola Z-1 e Z-2, al netto di IVA e contributi



previdenziali, come da schema di determinazione dei corrispettivi di seguito riportato:

EDILIZIA E.10 - STRUTTURE S.04 – IMPIANTI IA.01 – IMPIANTI IA.02 – IMPIANTI IA.04		
PROGETTAZIONE ESECUTIVA		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QbIII.09	Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva	0,1300

PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI VERIFICA CON METODOLOGIA BIM	195.781,52 €
Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/ 06/2016)	195.781,52 €
di cui Spese K = 10,88%	19.210,89 €

L'onorario è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della Giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione, adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del D.Lgs. 50/2016" e aggiornato al D.Lgs. 36/2023, e relativo Allegato I.13; tale onorario è stato incrementato del 10% data l'obbligatorietà dell'adozione di metodologia BIM; le spese e gli oneri accessori, calcolati anche sull'incremento percentuale BIM e quantificati nella percentuale pari al 10,88% dato l'importo complessivo delle opere, sono pari ad € 19.210,89.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 15 bis, combinato disposto art. 108, comma 2 lett. b) del D.Lgs 36/2023 s.m.i., l'importo soggetto a ribasso è pari al valore € 68.523,53 (pari al 35%).

N.B L'importo complessivo dell'appalto rilevante ai fini dell'individuazione della soglia europea deve intendersi, comprensivo degli oneri assistenziali e previdenziali in virtù di quanto previsto dall'articolo 14 comma 4, che si riferisce espressamente all'importo totale



pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). L'espletamento dell'incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale.

In considerazione della natura intellettuale del servizio, non ricorrono rischi di interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'articolo 26, comma 3-bis, del decreto legislativo 81/2008. I costi della manodopera sono pari a € 0,00

L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi dell'allegato I.13 .

L'appalto è finanziato nella misura del 60% con fondi M.U.R. di cui al Bando n. 74/2021 e al 40% con fondi dell'Amministrazione. La corresponsione del compenso non è subordinata all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata.

6. DURATA

Le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere eseguite nel termine complessivo di 4 (quattro) mesi naturali e consecutivi decorrenti dalla data di avvio del servizio; è contemplato l'avvio anticipato del servizio alle condizioni di cui al combinato disposto degli articoli 17 c. 8 e 50 c. 6 codice ovvero che l'esecuzione anticipata del contratto può essere disposta dalla stazione appaltante dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario per motivate ragioni.

7. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Qualora nel corso dell'esecuzione del Contratto, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 120, c. 9 del d.lgs. 36/2023, l'Amministrazione Contraente può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del Contratto. Sono ammesse modifiche contrattuali esclusivamente nel rispetto dell'art. 120 del d.lgs. n. 36/2023 e nelle ipotesi previste nel Capitolato Speciale d'Appalto e Informativo. Pertanto, il valore globale stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 14, c.4, del d.lgs. n. 36/2023 è pari a € 234.937,82, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, così suddiviso:



Importo a base di gara	€ 195.781,52
Quinto d'obbligo (art. 120 c. 9 codice)	€ 39.156,30
Valore globale stimato netto IVA	€ 234.937,82

Gli oneri previdenziali e fiscali sono esclusi dal precedente conteggio.

8. REVISIONE PREZZI - ANTICIPAZIONE

Trattandosi di servizio ad esecuzione istantanea, la revisione prezzi non si applica ai sensi dell'art. 1 co. 3 dell'All. II.2-bis del d.lgs. n. 36/2023 come modificato dal d.lgs. n. 209/2024. Ai sensi di quanto previsto dal comma 1 bis dell'articolo 33 dell'Allegato II.14 e dell'articolo 125 c. 1 è prevista un'anticipazione del prezzo pari al 10% del valore del contratto da erogarsi previa costituzione dell'apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui al richiamato articolo 125 c. 1 e secondo le modalità dettagliate nell'articolo 7 dello schema di Contratto allegato al presente disciplinare.

9. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'articolo 66 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

In particolare, sono ammessi a partecipare:

- a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b) società di professionisti;
- c) società di ingegneria;
- d) prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi



aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

- e) raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
- f) consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- g) consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017;
- h) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 68 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lettera f) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I R.T.I (costituiti e costituendi), le aggregazioni tra gli operatori economici aderenti al contratto di rete e i G.E.I.E. indicano, in sede di offerta, la mandataria e le mandanti, specificando le parti del servizio eseguite dai singoli componenti il R.T.I, le aggregazioni tra gli operatori economici aderenti al contratto di rete o il G.E.I.E., con l'impegno di questi a realizzarle.

I consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g), del Codice dei Contratti, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziate il consorzio concorre; qualora la consorziate designata sia, a sua volta, un consorzio, è tenuta anch'essa ad indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre; alle consorziate indicate quali esecutrici è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione del predetto divieto, il consorzio è escluso dalla gara, laddove si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera d), del Codice, sempre che l'operatore economico non dimostri, con idonea documentazione da inserire nel FVOE, che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Sono esclusi dalla gara i concorrenti che partecipano in più di un R.T., ovvero anche in forma



individuale qualora partecipino alla medesima gara in R.T., se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), del Codice, e sempre che l'operatore economico, non dimostri con idonea documentazione da inserire nel FVOE, che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. Ai sensi dell'articolo 68, comma 15, del Codice dei Contratti è vietata, a pena di esclusione, l'associazione in partecipazione.

È altresì vietata, a pena di esclusione, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T. e dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, laddove non ricorrano i presupposti di cui al comma 17 del medesimo articolo 68 del Codice e del successivo articolo 97.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre



la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Il soggetto che intende partecipare alla gara non deve partecipare o aver partecipato direttamente o indirettamente né alla gara per l'affidamento della progettazione né alla redazione della stessa in qualsiasi suo livello. Il mancato rispetto di quanto previsto dal comma 4 dell'art.38 dell'allegato I.7 del Codice comporta l'esclusione per cinque anni dalle attività di verifica e la comunicazione, da parte del RUP, agli Organi di accreditamento. Lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, oltre che dell'attività di progettazione, anche del coordinamento della sicurezza



della stessa, della direzione lavori e del collaudo.

10. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

In caso di R.T.I., costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T.I.

In caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E.

10.1 SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;

motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta,



l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

11. ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di Legalità - patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

12. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.



Ai sensi dell'articolo 99 del codice e dell'articolo 40 dell'Allegato II.12, la verifica del possesso dei requisiti necessari ai fini della partecipazione degli Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e d'ingegneria, avviene attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del codice, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 25.

Il concorrente è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

I concorrenti devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12, parte V artt. 34 - 40 del Codice come di seguito dettagliati.

Ai sensi dell'articolo 66 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti dal bando di gara anche nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato, nonché di altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati i cui requisiti minimi sono stabiliti nell'allegato II.12 del Codice.

13. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:

Poiché il progetto esecutivo è oggetto di appalto integrato il cui valore supera i 20.000.000,00 €, ai sensi dell'articolo 34 comma 2 lett.a) dell'Allegato I.7 al Codice, sono ammessi a partecipare, in forma singola o associata, gli organismi di ispezione di tipo a e di tipo c accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020. L'accreditamento, ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 17020, come Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, deve essere posseduto da tutti i soggetti concorrenti in forma associata.

Si precisa che non sarà consentita, mediante attivazione del procedimento di soccorso



istruttorio di cui all' art. 101 del Codice, la sostituzione in corso di gara del singolo professionista della struttura operativa minima laddove si dimostri privo dei titoli e/o delle abilitazioni richieste per l'esecuzione dell'appalto, ferma restando la possibilità della sua sostituzione con altro professionista in possesso dei titoli e/o delle abilitazioni richieste, purché già presente nella struttura operativa minima e/o nel gruppo di lavoro indicato in sede di partecipazione.

Avuto riguardo alle professionalità di cui alla struttura operativa minima si specifica che l'avvalimento non è ammissibile per i requisiti di idoneità professionale di cui al presente punto in quanto trattasi di requisiti propri dell'affidatario. Tali requisiti, infatti, sono relativi alla mera e soggettiva idoneità professionale del professionista deputato all'esecuzione dell'incarico e quindi non sono surrogabili con l'avvalimento, il cui perimetro applicativo resta quello dei requisiti strettamente connessi alla prova della capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale del concorrente, così come richiesti nei documenti di gara.

Indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, gli incarichi oggetto di appalto dovranno essere espletati da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. La comprova del requisito è fornita mediante un certificato rilasciato dall'organismo di certificazione di accreditamento, per lo specifico campo di applicazione/scopo del certificato stesso, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Il soggetto che intende partecipare alla gara non deve partecipare o aver partecipato direttamente o indirettamente né alla gara per l'affidamento della progettazione né alla redazione della stessa in qualsiasi suo livello (art. 38, co. 4, All. I.7, D.lgs. 36/2023).

13.1 ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE TENUTO DALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice, ai sensi dell'articolo 100, comma 3.



Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

- (per il professionista singolo) iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali secondo le rispettive competenze normativamente previste
- ovvero,
- se trattasi di professionista stabilito in altro Stato della Unione Europea, o in altri Stati indicati all'art.66 del Codice, nei corrispondenti registri professionali dello Stato di appartenenza;
- per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

La comprova di tale requisito è fornita mediante autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, (DGUE, Parte IV, sezione A: Criteri di selezione - Idoneità).

13.2 REQUISITI DEL GRUPPO DI LAVORO

Ai fini dell'espletamento dell'incarico di verifica, è richiesta una struttura che assicuri un gruppo di lavoro per l'esecuzione del presente incarico che dovrà essere composto dalle seguenti figure, in possesso dei requisiti di idoneità di seguito indicati e dei relativi specifici titoli di studio/professionali, la cui comprova sarà fornita mediante l'attestazione fornita nell'Allegato – Modello Composizione gruppo di lavoro:

GRUPPO DI LAVORO PER LA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA		
	Figura richiesta	Requisito minimo richiesto
1.	Coordinatore delle attività di verifica	Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria o architettura o muniti di laurea equipollente, abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscrizione al relativo Ordine Professionale



2.	PE esperto in opere architettoniche, barriere architettoniche e aspetti urbanistici	Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria o architettura, e abilitazione allo svolgimento degli incarichi oggetto di appalto ed iscrizione al relativo Ordine Professionale con min. 5 anni di esperienza professionale
3.	PE esperto in applicazione CAM	In possesso della specifica formazione, abilitato ed iscritto all'ordine per l'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza
4.	PE esperto in geologia	Laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche o quinquennale, abilitazione ed iscrizione al relativo Ordine Professionale con min. 5 anni di esperienza professionale
5.	PE esperto in impianti meccanici ed efficienza energetica	Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria, abilitazione e iscrizione al relativo Ordine Professionale con min. 5 anni di esperienza professionale
6.	PE esperto in impianti elettrici e speciali	Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria, abilitazione e iscrizione al relativo Ordine Professionale con min. 5 anni di esperienza professionale
7.	PE esperto in acustica	Laurea magistrale o quinquennale, iscrizione all'albo dei tecnici in acustica, abilitazione e iscrizione al relativo Ordine Professionale, con min. 5 anni di esperienza professionale, i cui requisiti possono essere posseduti anche da uno degli altri progettisti indicati.
8.	PE esperto in geotecnica, strutture in ca, cap, acciaio e sismica e opere idrauliche	Tecnico competente in acustica di cui alla Legge 26 ottobre 1995, n.447 ed al D. Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42 i cui requisiti possono essere posseduti anche da uno degli altri progettisti indicati, abilitato ed iscritto ad ordine professionale con min. 5 anni di esperienza professionale
9.	PE esperto in prevenzione incendi	Tecnico abilitato iscritto all'elenco del Ministero dell'Interno, ai sensi della L 815/84, in possesso di abilitazione e iscrizione al relativo Ordine Professionale con min. 5 anni di esperienza professionale
10.	PE esperto in coordinamento della sicurezza	Tecnico abilitato quale Coordinatore della sicurezza nei cantieri ai sensi del Titolo IV D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (in particolare deve possedere i requisiti di cui all'Art. 98 del D. Lgs.81/08), in possesso di abilitazione e iscrizione al relativo Ordine Professionale con almeno 5 anni di esperienza professionale. Tali requisiti possono essere posseduti anche da uno degli altri progettisti indicati.

11.	PE esperto in legislazione appalti pubblici	In possesso di laurea magistrale o quinquennale in giurisprudenza, specializzato in indirizzo amministrativo per appalti pubblici, abilitato ed iscritto all'ordine professionale con almeno 5 anni di esperienza professionale.
12.	PE esperto in coordinamento della sicurezza	Tecnico abilitato quale Coordinatore della sicurezza nei cantieri ai sensi del Titolo IV D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (in particolare deve possedere i requisiti di cui all'Art. 98 del D.Lgs.81/08), in possesso di abilitazione e iscrizione al relativo Ordine Professionale con almeno 5 anni di esperienza professionale. Tali requisiti possono essere posseduti anche da uno degli altri progettisti indicati.
13.	PE esperto in legislazione appalti pubblici	In possesso di laurea magistrale o quinquennale in giurisprudenza, specializzato in indirizzo amministrativo per appalti pubblici, abilitato ed iscritto all'ordine professionale con almeno 5 anni di esperienza professionale
12.	PE esperto in metodologia BIM	Tecnico in possesso della certificazione accreditata in conformità della norma UNI 11337 e successive modifiche (BIM Manager / BIM Coordinator / BIM Specialist), i cui requisiti possono essere posseduti anche da uno degli altri progettisti indicati.
13.	Giovane professionista	(eventuale) In caso di raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 39 dell'allegato II.12.

Il Gruppo di lavoro per l'esecuzione del presente incarico dovrà essere composto da una struttura minima di n° 6 figure professionali, in possesso dei requisiti di idoneità indicati e dei relativi specifici titoli di studio/professionali corrispondenti a quelli indicati nella sopra riportata tabella.

L'operatore economico è tenuto ad indicare nei documenti di gara (vedi modello "schema gruppo di lavoro") nominativi e funzioni delle figure professionali incaricate dell'esecuzione delle prestazioni. In caso di operatori riuniti, tali dichiarazioni dovranno essere firmate digitalmente da tutti i componenti del raggruppamento/consorzio/rete/GEIE.

L'operatore economico è tenuto altresì a precisare la natura del rapporto professionale intercorrente con il professionista ed instaurato prima della presentazione dell'offerta,



specificando se sia: componente di un raggruppamento temporaneo; associato di un'associazione tra professionisti; socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria; dipendente oppure consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritto all'albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA); ausiliario; o subappaltatore necessario.

Per il/i professionista/i che espleta/espletano l'incarico di verificatore (coordinatore del servizio di verifica - Direttore tecnico):

iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico (coordinatore del gruppo di lavoro di verifica). Deve essere laureato in ingegneria o in architettura, con almeno 5 anni di accertata esperienza lavorativa specifica nell'attività coperta da certificazione e abilitato all'esercizio della professione da almeno 10 anni. Deve lavorare solo per l'Azienda e non essere coinvolto in attività progettuali per le opere che devono essere verificate.

Tale figura sottoscriverà tutti i rapporti rilasciati dall'Organismo di ispezione nonché il rapporto conclusivo di cui all'articolo 41, co. 7 dell'Allegato I.7 del Codice.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 100 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

N.B. Il nominativo e gli estremi dell'iscrizione agli Albi professionali dei componenti del gruppo di lavoro attiene soltanto ai soggetti inseriti nella compagine organizzativa, o, in caso di ricorso all'avvalimento, ai soggetti dell'impresa ausiliaria incaricati dell'esecuzione della



prestazione.

14 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE

~~Avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti, di ispezione nei contratti pubblici di lavori ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 17020, di progettazione o di direzione lavori, relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al 50 per cento di quello oggetto dell'appalto da affidare e di natura analoga allo stesso. Per l'individuazione di servizi di verifica analoghi si fa riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere prevista dal D.M. 17/06/2016.~~

Avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti, di ispezione nei contratti pubblici di lavori ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 17020, di progettazione o di direzione lavori, relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al 50 per cento di quello oggetto dell'appalto da affidare e di natura analoga allo stesso. Per l'individuazione di servizi di verifica analoghi si fa riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere prevista dalla legge 2 marzo 1949, n. 143.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

15. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti ~~dell'art. 40, comma 1-bis~~ art. 38 comma 1 lett. a) dell'All. I.7, del D.Lgs 36/2023 s.m.i, è richiesto un fatturato globale per servizi di verifica, di ispezione nei contratti pubblici di lavori ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 17020, di progettazione o di direzione lavori, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello



di indizione della procedura, per un importo non inferiore a € 391.563,04 (pari a due volte il valore del presente affidamento).

In caso di associazione temporanea, la mandataria deve possedere una quota in misura almeno pari al 50 per cento dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi stabiliti dalla stazione appaltante e la restante percentuale deve essere posseduta dalle mandanti.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

16 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 66 co. 1 lett. f) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei previsti dal richiamato comma 1, lettera f), in quanto compatibile.



Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti indicati nell'allegato II.12, parte V, di cui al punto 6.1 lett. b) devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 39 dell'allegato II.12.

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui di cui al punto 6.1 lett.b) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al punto 6.1 lett. c), relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e da tutti i professionisti che partecipano all'esecuzione dell'appalto, nel rispetto delle proprie competenze e professionalità.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso, fermo restando che la mandataria debba possedere almeno il 50% del requisito.

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO PROFESSIONALE

Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto 14 deve essere posseduto dal raggruppamento nei termini di seguito rappresentati: la mandataria deve possedere una quota in misura almeno pari al 50 per cento e la restante percentuale deve essere posseduta dalle mandanti.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano



le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

17. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

I requisiti indicati nella parte V dell'allegato II.12 devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 38 del citato allegato.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 34 del citato allegato.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 6.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al punto 6.1 lett. c), relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) del Codice utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 67, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

18. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE



I consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) del Codice utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 67, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

19. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104, comma 11, del D. Lgs 36/2023, l'affidatario deve eseguire direttamente prestazioni principali riguardanti i servizi di verifica ai sensi dell'art. 42 del Codice (salvo che per le attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura; tali attività possono altresì essere affidate – senza che costituiscano subappalto - a terzi, liberi professionisti singoli, ai sensi dell'art. 119, c.3 lett. a), rimanendo ferma la responsabilità dell'affidatario anche ai fini di tali attività) tramite le figure specificatamente indicate nel gruppo di lavoro. Ciò in ragione della specificità del servizio stesso oggetto di affidamento.

Avuto riguardo alle professionalità di cui alla struttura operativa minima (Gruppo di Lavoro) si specifica che l'avvalimento non è ammissibile per i requisiti di idoneità professionale di cui al presente punto in quanto trattasi di requisiti propri dell'affidatario. Tali requisiti, infatti, sono relativi alla mera e soggettiva idoneità professionale del professionista deputato all'esecuzione dell'incarico e quindi non sono surrogabili con l'avvalimento, il cui perimetro applicativo resta quello dei requisiti strettamente connessi alla prova della capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale del concorrente, così come richiesti nei documenti di gara.

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei



requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Qualora l'avvalimento riguardi requisiti tecnico-professionali fondati su titoli, abilitazioni o competenze personali (cd. avvalimento professionale), il servizio in conformità a quanto previsto dall'articolo 104, comma 3 e comma 8, deve essere eseguito direttamente dall'impresa ausiliaria.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, salvo che quest'ultima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Tale clausola non trova applicazione nell'ipotesi di avvalimento interno ai raggruppamenti temporanei.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.



19.1 TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI NECESSARI ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso dei Requisiti di capacità tecnico professionale solo nelle fattispecie ammesse dal presente disciplinare (Rif. Art. 19), solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

L'ausiliario deve:

- possedere i requisiti previsti dall'articolo 10 (requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione) e quelli di cui all'articoli 12, 13 e 14 (requisiti di ordine speciale) oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- possedere i requisiti oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.



Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro ... [indicare il numero dei giorni previsti] giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento. Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

20. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

In ragione delle specifiche caratteristiche del presente appalto, non possono costituire oggetto di subappalto le prestazioni principali riguardanti i servizi di verifica ai sensi dell'art. 42 del Codice (salvo che per le attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura; tali attività possono altresì essere affidate – senza che costituiscano subappalto - a terzi, liberi professionisti singoli, ai sensi dell'art. 119, c.3 lett. a), rimanendo ferma la responsabilità dell'affidatario anche ai fini di tali attività).

Le prestazioni subappaltabili possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto.

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.



L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

21. GARANZIE E CAUZIONE

La garanzia provvisoria e l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 117 del Codice non sono dovute, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice.

22. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 18,00 secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

23. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre la data e l'orario indicati nel sistema telematico



START a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

La Piattaforma accetta esclusivamente file con i seguenti formati .pdf /. p7m /. pades.

23.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'“OFFERTA” è composta da:

Documentazione amministrativa;

Offerta tecnica;

Offerta economica;

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte.

La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata. Si precisa inoltre che:

l'offerta è vincolante per il concorrente;

con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi. La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o



consorziate.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione.

A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione.

La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

24. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e



l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- Il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC qualora non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- qualora dovuta, il non corretto ammontare della garanzia provvisoria, purché la stessa risulti avere data certa antecedente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- qualora dovuta, l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta

a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;

- la mancata, incompleta o irregolare traduzione. in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;



- qualora dovuta, la mancata sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a 5 e non superiore a 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

25. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la PAD sezione "richieste amministrative" della procedura per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione;
- 2) Domanda di partecipazione integrativa;
- 2) DGUE;
- 3) eventuale procura;
- 4) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo ANAC;
- 5) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 19;
- 6) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 18;
 - patto di integrità;
 - dichiarazione relativa al protocollo di legalità;
 - dichiarazione relativa al pagamento dell'imposta di bollo;



7) [eventuale altra documentazione]

25.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA E DOMANDA INTEGRATIVA

La domanda di partecipazione è compilata online sulla Piattaforma.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante della società o del consorzio;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso



di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

25.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi



dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 2, comma 1, lettera o\) del decreto legislativo succitato](#) che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

26. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'articolo 98 comma 6 lett. e) per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si



sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 3, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta si riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

27. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
2. la dichiarazione di avvalimento;
3. il contratto di avvalimento, anche misto;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

28. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.

- Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
 - dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di



servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 39 dell'allegato II.12.
- Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
 - copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
 - dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati;
- Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
 - dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
 - dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 39 dell'allegato II.12.
- Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:
 - copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in

rappresentanza della rete.

- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
 - dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:
- copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo.
- In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
- copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
- copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;



- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- Per i consorzi stabili
- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
 - dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
 - di non partecipare a più di un consorzio stabile;
 - di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati;
 - di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

o, in alternativa

- di partecipare in più di una forma, <indicare quali> e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

o, in alternativa

- di avere prestatato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente <indicare il nominativo, che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale.

➤ Per consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a), del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da



ciascuna consorziata che presta i requisiti;

- - dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante a. di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

o, in alternativa

- b. di partecipare in più di una forma, <indicare quali> e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

o, in alternativa

- di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente <indicare il nominativo, che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale.

➤ Per i consorzi stabili e i consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a), del Codice

- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:

[Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning]:

- di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

o, in alternativa

- - di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti



motivi [indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;

- [Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]
 - che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il da
 - - che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il da
- [Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione e resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:
 - - che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di ...;

29. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica su START, a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 25 e deve contenere i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica e relativi allegati;
- b) in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento;
- c) **l'offerta di Gestione Informativa (oGI) redatta sulla base di quanto richiesto nel Capitolato Informativo posto a base di gara del progetto definitivo. L'oGI è parte integrante dell'Offerta Tecnica del concorrente. In essa gli OO.EE. espongono come intendono rispondere alle richieste contenute nel Capitolato Informativo e nel sub-criterio B.2. La coerenza tra il**



Capitolato e l'oGI sarà verificata dal Coordinatore dei flussi informativi, mentre la Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio al sub-criterio B.2 secondo quanto di seguito descritto. Si precisa che nell'oGI il concorrente deve dimostrare la capacità organizzativa, metodologica e tecnologica nel soddisfare gli obblighi informativi previsti dal C.I. ed ha natura vincolante: l'offerta fatta in sede di gara fa parte dell'obbligazione da definire nel successivo pGI

- d) elenco dei professionisti che svolgeranno il servizio in affidamento;
- e) ~~(in caso di avvalimento premiale) Contratto di avvalimento premiale~~
- f) Eventuale relazione tecnica oscurata;
- g) eventuale dichiarazione sui segreti tecnici e commerciali

30. PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DEL CONCORRENTE

Relazione Criterio A1.

Relazione tecnica illustrativa di n. 3 servizi analoghi di verifica di progettazione esecutiva (indicando il committente, importo, categorie, oggetto, data di affidamento, durata, etc. come da modello allegato) svolti e completati nell'ultimo quinquennio, relativi ad interventi ritenuti dal Concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico e scelti tra quelli qualificabili come affini a quelli ad oggetto del presente appalto, in relazione alle categorie indicate nel presente Disciplinare e concernenti servizi paragonabili per tipologia e complessità, a quelli oggetto del presente appalto.

Documentazione: Relazione di max 2 pagine in A4 e max n°3 foto per ciascun progetto.

Criterio di attribuzione del punteggio: ~~25~~ 45 punti (D) – Discrezionale

B Modalità di svolgimento delle prestazioni di verifica

B1. Qualità della metodologia tecnica ed organizzativa proposta per la realizzazione delle attività di verifica da svolgere

Relazione le modalità di svolgimento proposte per la realizzazione delle attività inerenti alla



verifica della progettazione, distinguendo le attività previste per la definitiva e per l'esecutiva. Il Concorrente dovrà specificare le tipologie dei controlli ed il grado di approfondimento, le modalità di emissione delle risultanze e delle osservazioni, la modalità di interfaccia con i progettisti, il riscontro alle controdeduzioni, le modalità di individuazione e gestione delle criticità, le modalità di reporting intermedi e finale. Il Concorrente dovrà anche specificare le modalità di verifica del rispetto dei Criteri Ambientali Minimi dei progetti analizzati.

Documentazione: Relazione di max 2 pagine in A4 e max n°3 foto / schemi

Criterio di attribuzione del punteggio: ~~20~~ 25 punti (D) – Discrezionale

B 2. - Qualità della metodologia tecnica ed organizzativa proposta per la verifica in BIM da svolgere

Descrizione delle risorse, strumenti e modalità operative con cui intende svolgere la verifica dei modelli BIM e della ulteriore documentazione che sarà depositata nell'ACDat con particolare riguardo a:

Verifica delle interferenze e delle incoerenze;

Verifica dell'avvenuta e corretta classificazione degli elementi;

Verifica del raggiungimento dei livelli di dettaglio.

Documentazione: Relazione di max 2 pagine in A4 e max n°3 foto / schemi

Criterio di attribuzione del punteggio: 10 punti (D)

Ai sensi degli articoli 34 e seguenti dell'allegato II.12, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi, personalmente responsabili e nominativamente indicati nell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali;

È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali sopra indicate.

È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili.



L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 25.

L'operatore economico può allegare una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali

31. OFFERTA ECONOMICA

Fermo restando il divieto di sottoporre a ribasso il compenso professionale individuato sulla base delle tabelle ministeriali, si mantiene la possibilità di effettuare una gara con valutazione dell'offerta economica limitatamente alla parte di costo che esula dal compenso professionale e, pertanto, sostanzialmente, limitata alle spese generali.

L'operatore economico per procedere alla compilazione della propria offerta economica sulla Piattaforma deve cliccare su "Gestisci" in corrispondenza delle richieste di natura economica. L'offerta economica firmata digitalmente deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) Spese generali tramite indicazione del ribasso percentuale fino alla seconda cifra decimale, al netto di Iva.
- b) Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Il ribasso unico percentuale offerto che sarà applicato secondo le disposizioni dei commi 15-bis, 15-ter e 15-quater dell'art. 41 del d.lgs. n. 36/2023 come modificato dal d.lgs. n. 209/2024.

Verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali. Si precisa che il ribasso offerto non può essere pari a 0 (zero) e che sono ammesse solo offerte economiche al ribasso.



32. PLICO VIRTUALE OFFERTA ECONOMICA

- Offerta economica (generata dal sistema)

32.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

32.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Tabella dei criteri discrezionali (D) di valutazione dell'offerta tecnica

A		ATTIVITA' DI VERIFICA E GESTIONE INFORMATIVA DEL PROGETTO				
A.1	PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DEL CONCORRENTE	A.1	Esperienza del concorrente relativa alla verifica della progettazione esecutiva in materia di architettura, strutture, impianti e sostenibilità ambientale desunta da massimo tre servizi analoghi	45 (D)	<i>Relazione di max 2 pagine in A4 e max n°3 foto per ciascun progetto</i>	
A						45

B		QUALITA' DELLA METODOLOGIA TECNICA ED ORGANIZZATIVA				
		B.1	Qualità della metodologia tecnica ed organizzativa proposta per la realizzazione delle attività di verifica da svolgere	25 (D)	<i>Relazione di max 2 pagine in A4 e max n°3 foto /</i>	



B	MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DI VERIFICA				<i>schemi</i>
			Qualità della metodologia tecnica ed organizzativa proposta per la verifica in BIM da svolgere		<i>Relazione di max 2 pagine in A4 e max n°3 foto / schemi</i>
		B.2		10 (D)	
Totale					35

SOGLIA DI SBARRAMENTO: verranno esclusi dalla gara i partecipanti che non conseguiranno un punteggio di almeno 46 punti nell'offerta tecnica, ottenuti secondo quanto previsto al seguente paragrafo.

Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui al successivo punto.

A.1. PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DEL CONCORRENTE

1. Esperienza del concorrente relativa alla verifica della progettazione esecutiva in materia di architettura, strutture, impianti e sostenibilità ambientale desunta da massimo tre servizi analoghi.

Verrà valutata positivamente l'attinenza dei servizi di verifica presentati al servizio oggetto dell'appalto, in termini di caratteristiche, complessità ed entità delle opere. Nella valutazione dell'offerta costituirà titolo preferenziale l'attinenza, nell'ambito di ogni singolo servizio prestato, a ciascuna delle discipline (architettonica, impiantistica, strutturale) di cui si compone l'appalto. Per l'affinità verrà considerata la tipologia delle infrastrutture oggetto di verifica e gli obiettivi posti dal committente dei servizi illustrati. In particolare, verranno premiate quelle offerte la cui documentazione evidenzia una maggiore correlazione dei servizi illustrati con il servizio oggetto dell'appalto.

Documentazione: Relazione di max 2 pagine in A4 e max n°3 foto per ciascun progetto
 Criterio di attribuzione del punteggio: **30- 45** punti (D) – Discrezionale – Coefficiente attribuito da ciascun commissario secondo tabella:

COEFFICIENTE ATTRIBUITO	CRITERIO DI ATTRIBUZIONE
Fino a 1	La proposta presentata è ottima, completa ed esauriente



Fino a 0,8	La proposta presentata è discreta ed adeguata
Fino a 0,5	La proposta presentata è sufficiente
Fino a 0,2	La proposta presentata è sommaria.
0,00	La proposta è insufficiente o non valutabile. Gli elementi descritti non consentono di accertare le modalità organizzative, la pianificazione degli interventi e la programmazione operativa. Valutazione insufficiente

B MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DI VERIFICA

B1. Qualità della metodologia tecnica ed organizzativa proposta per la realizzazione delle attività di verifica da svolgere

Il Concorrente dovrà illustrare nella Relazione le modalità di svolgimento proposte per la realizzazione delle attività inerenti alla verifica della progettazione, distinguendo le attività previste per la definitiva e per l'esecutiva. Il Concorrente dovrà specificare le tipologie dei controlli ed il grado di approfondimento, le modalità di emissione delle risultanze e delle osservazioni, la modalità di interfaccia con i progettisti, il riscontro alle controdeduzioni, le modalità di individuazione e gestione delle criticità, le modalità di reporting intermedi e finale. Il Concorrente dovrà anche specificare le modalità di verifica del rispetto dei Criteri Ambientali Minimi dei progetti analizzati. Verranno valutate positivamente la completezza e l'eshaustività delle informazioni fornite, l'organicità, l'efficacia e l'efficienza del flusso di informazioni e delle azioni, l'individuazione delle attività e dei percorsi critici e le relative modalità di gestione.

Documentazione: Relazione di max 2 pagine in A4 e max n°3 foto / schemi Criterio di attribuzione del punteggio: 25 punti (D) – Discrezionale – Coefficiente attribuito da ciascun commissario secondo tabella:

COEFFICIENTE ATTRIBUITO	CRITERIO DI ATTRIBUZIONE
Fino a 1	La proposta presentata è ottima, completa ed esauriente
Fino a 0,8	La proposta presentata è discreta ed adeguata
Fino a 0,5	La proposta presentata è sufficiente
Fino a 0,2	La proposta presentata è sommaria.



0,00	La proposta è insufficiente o non valutabile. Gli elementi descritti non consentono di accertare le modalità organizzative, la pianificazione degli interventi e la programmazione operativa. Valutazione insufficiente
------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B 2. - Qualità della metodologia tecnica ed organizzativa proposta per la verifica in BIM da svolgere

Il concorrente dovrà descrivere le risorse, gli strumenti e le modalità operative con cui intende svolgere la verifica dei modelli BIM e della ulteriore documentazione che sarà depositata nell'ACDat con particolare riguardo a:

Verifica delle interferenze e delle incoerenze;

Verifica dell'avvenuta e corretta classificazione degli elementi;

Verifica del raggiungimento dei livelli di dettaglio.

Documentazione: Relazione di max 2 pagine in A4 e max n°3 foto / schemi

Criterio di attribuzione del punteggio: 10 punti (D) – Discrezionale – Coefficiente attribuito da ciascun commissario secondo tabella:

COEFFICIENTE ATTRIBUITO	CRITERIO DI ATTRIBUZIONE
Fino a 1	La proposta presentata è ottima, completa ed esauriente
Fino a 0,8	La proposta presentata è discreta ed adeguata
Fino a 0,5	La proposta presentata è sufficiente
Fino a 0,2	La proposta presentata è sommaria.
0,00	La proposta è insufficiente o non valutabile. Gli elementi descritti non consentono di accertare le modalità organizzative, la pianificazione degli interventi e la programmazione operativa. Valutazione insufficiente

32.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, ai sensi dell'art. 2-bis dell'All. I.13 del d.lgs. n.36/2023 come modificato dal d.lgs. n. 209/2024, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

se $R_i < R_{med}$



allora $PEi = (Ri / Rmed) \alpha * X$

se $Ri > Rmed$

allora $PEi = X$

Dove:

- PEi = punteggio economico provvisorio dell'operatore economico i-esimo;
- Ri = ribasso offerto dall'operatore economico i-esimo;
- $Rmed$ = media ribassi offerti;
- α = coefficiente pari a 0,2;
- X = punteggio offerta economica, con valore massimo pari a 20.

32.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore. Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$Pi = Cai \times Pa + Cbi \times Pb + \dots Cni \times Pn$$

dove

Pi = punteggio concorrente i;

Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;

Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;

.....

Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;

Pa = peso criterio di valutazione a;

Pb = peso criterio di valutazione b;

.....

Pn = peso criterio di valutazione n.



Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

Riparametrazione: Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

33. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si riserva la facoltà di avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

34. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La PAD consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.



La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Inversione procedimentale: la stazione appaltante si riserva la facoltà di ricorrere all'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107 c. 3 del D.lgs. 36/2023 e di esercitare tale facoltà dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte nel caso in cui le offerte pervenute siano superiori a 15.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi alla verifica dell'anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

34.1 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:
controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

34.2 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate. La commissione



giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 18.4.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;

le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica ed in subordine sul ribasso percentuale offerto.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 10 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di



- elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
 - presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
 - mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica;

34.3 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che evidenziano uno scostamento, rispetto al corrispettivo stimato, tale da apparire non in linea con le condizioni del mercato di riferimento.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, anche avvalendosi della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti,



assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

34.4 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del



d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC,

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 120 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

La polizza, oltre ai danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento del corrispettivo.



Il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, è tenuto a produrre una dichiarazione di un'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall'incarico, e autorizza la sostituzione dell'affidatario. Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione la polizza decorre dalla stipula del contratto con l'affidatario.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lettera d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato nella forma di scrittura privata.

Ai sensi dell'art. 124 c. 2 si dispone che in caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avverrà alle condizioni proposte in sede di offerta dall'operatore economico interpellato.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

35. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante: gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;

le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni



finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

36. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al link

<https://amministrazionetrasparente.unifi.it/vp-9849-codice-disciplinare-e-codice-di-condotta.html>.

37. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione



diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Gli atti, i dati e le informazioni di gara sono resi disponibili ai partecipanti alla procedura secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Nel caso in cui l'operatore economico presenti un'offerta contenente parti omissate, nella comunicazione dell'aggiudicazione la stazione appaltante dà atto delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento. Nel caso di rigetto della richiesta di oscuramento, prima del decorso del termine per l'impugnazione della decisione previsto all'articolo 36, comma 4, del codice, la stazione appaltante rende disponibile la documentazione omissando le parti di cui è stato chiesto l'oscuramento. Decorso inutilmente il termine per l'impugnazione della decisione, è resa disponibile dell'offerta comprensiva delle parti ritenute non oscurabili. In caso di ricorso all'inversione procedimentale gli atti della procedura sono messi a disposizione con le modalità suindicate, avvertendo che la documentazione amministrativa non ha formato oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice

38. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Firenze. Il contratto non prevederà la clausola compromissoria ex articolo 213 del D.lgs. 36/2023.

39. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché



alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

L’Università degli Studi di Firenze, ai sensi del Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del Codice in materia di dati personali D.L. n.196/2003, informa che tratterà i dati, contenuti negli atti inerenti alla pratica oggetto della presente procedura, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti aziendali in materia. Il titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’Università degli Studi di Firenze, con sede in Firenze, Piazza San Marco, 4 telefono 055 27571 e-mail: urp@unifi.it, Pec: ateneo@pec.unifi.it .

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il Dott. Massimo Benedetti, Dirigente dell’Area Affari generali e legali, Firenze, via G. la Pira, 4 telefono. 055 2757667 e-mail: privacy@adm.unifi.it.

il Dirigente

Dott. Massimo Benedetti